



PIANO REGOLATORE DEL  
COMUNE DI PARADISO

**PIANO PARTICOLAREGGIATO  
DELLA RIVA LAGO (PPRL)**

**NORME D'ATTUAZIONE  
(NA-PPRL)**

**ATTI PER L'ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTI DI PUBBLICAZIONE**  
approvati dal Consiglio comunale il . . . .2013

Il Sindaco . . . . .  
*Ettore Vismara*

Il Segretario . . . . .  
*Waldo Pfund*

**settembre  
2013**



architettura  
urbanistica  
territorio  
economia

**studio habitat.ch**

---

# **PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA RIVA LAGO (PPRL)**

**ATTI PER L'ADOZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**settembre 2013**

**Atti approvati dal Municipio con ris. I 170 il 30.09.2013  
(MM 1782 /2013)**

Il Sindaco:

Il Segretario:

Ettore Vismara

Waldo Pfund

**Incarto atti adottati dal Consiglio comunale  
il . . 2013**

Il Presidente:

Il Segretario:

Valentina Guglielmini

Waldo Pfund



## INDICE

<b>I.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>1</b>
Art. 1	Base legale, comprensorio.....	1
Art. 2	Scopi, effetti.....	1
Art. 3	Componenti.....	1
<b>II.</b>	<b>DESTINAZIONI.....</b>	<b>2</b>
Art. 4	Destinazioni d'uso .....	2
<b>III.</b>	<b>INTERVENTI EDILIZI .....</b>	<b>4</b>
Art. 5	Definizioni.....	4
Art. 6	Prescrizioni per gli edifici privati .....	4
Art. 7	Prescrizioni per gli edifici e attrezzature pubblici.....	6
Art. 8	Tetti .....	7
<b>IV.</b>	<b>PRESCRIZIONI D'ARREDO .....</b>	<b>8</b>
Art. 9	Riassetto della riva lago: principi .....	8
Art. 10	Passeggiata lungo lago .....	8
Art. 11	Luogo d'incontro multiusi a lago.....	9
Art. 12	Giardini e terrazze pubblici .....	9
Art. 13	Aree a verde private .....	9
<b>V.</b>	<b>ALTRE PRESCRIZIONI.....</b>	<b>10</b>
Art. 14	Strade .....	10
Art. 15	Posteggi.....	10
Art. 16	Strutture d'attracco e di sosta.....	10
Art. 17	Approvvigionamenti.....	10
Art. 18	Zona di protezione delle acque superficiali .....	11
Art. 19	Deroghe.....	11
Art. 20	Entrata in vigore .....	11



## I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1**  
**Base legale, comprensorio**
1. La base legale del Piano Particolareggiato della Riva Lago (in seguito PPRL) è costituita dagli art. 51-53 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).
  2. Il PPRL disciplina l'uso della parte di territorio comunale delimitata dal PR con tale denominazione.
  3. Per questa zona vale in via principale il PPRL e subordinatamente, in quanto applicabili, le norme d'attuazione del PR; restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.
- Art. 2**  
**Scopi, effetti**
1. Accanto agli obiettivi generali propugnati dal PR, i seguenti quattro obiettivi principali fungono da guida per la pianificazione territoriale della Riva lago:
    - a) Creare premesse urbanistiche e ambientali ottimali per uno sviluppo del turismo a lungo termine nella regione e nel comune di Paradiso, in particolare per i settori dell'albergheria di qualità, del turismo della salute e residenziale di qualità, della ristorazione e degli altri rami commerciali e dei servizi che traggono profitto dal turismo.
    - b) Disporre di una riva lago attrattiva, accogliente e sicura, facilmente fruibile per la popolazione locale e per i turisti, ciò grazie ad appropriati interventi di arredo urbano e di moderazione del traffico.
    - c) Migliorare l'offerta d'infrastrutture che facilitino l'incontro e che possano erogare servizi per lo svago, gli sport, il turismo e la cultura.
    - d) Assicurare la compatibilità tra le attività economiche, turistico-residenziali, ricreative e sportive con la protezione del paesaggio e della natura dell'ambito lacustre.
  2. Con la sua approvazione il PPRL crea il vincolo di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste dalle sue componenti costitutive.
- Art. 3**  
**Componenti**
- Il PPRL è composto da:
- piano destinazioni e traffico in scala 1:1'000 (no. 232-1)
  - piano paesaggio e arredo in scala 1:1'000 (no. 232-2)
  - piano d'edificabilità in scala 1:1'000 con estratti 1:500 (no. 232-3)
  - rapporto di pianificazione con programma di realizzazione
  - le presenti norme d'attuazione



## II. DESTINAZIONI

### Art. 4

#### Destinazioni d'uso

#### 1. Zone d'interesse pubblico

Le destinazioni indicate anche nella legenda del piano destinazioni e traffico no. 232-1 sono:

- AP-EP 9 Luogo d'incontro multiusi a lago
- AP-EP 10 Giardino pubblico e passeggiata lungo lago
- AP-EP 11 Centro portuale, piscina comunale, bagno pubblico, attività sportive, spazi commerciali e spazi socio-aggregativi
- AP-EP 23 Autosilo Conca d'oro

Per l'oggetto AP-EP 11 vale il grado di sensibilità II ai rumori.

#### 2. Zona alberghiera speciale a lago

La zona alberghiera speciale a lago riguarda i mappali no. 106, 362 e 261 (stato fondiario al 1.1.2013).

Sono per principio ammessi soltanto contenuti alberghieri. Contenuti residenziali, commerciali o di servizio sono ammessi soltanto se funzionalmente connessi e subordinati alla funzione alberghiera della zona.

Sono in particolare considerati conformi alla funzione della zona:

- a) alberghi o pensioni di tipo tradizionale;
- b) residenze alberghiere (*apparthotel*) fino ad un massimo del 30% della SUL sfruttata, purché strutturalmente e funzionalmente inserite in uno stabilimento alberghiero. Sono considerate residenze alberghiere (*apparthotel*) soltanto le unità d'alloggio (*appartamenti*) che fanno capo in forma vincolante ai servizi comuni dell'albergo (ricezione, ristorazione, pulizia, manutenzione ecc.) e sono occupati:
  - da utenti in rotazione durante tutto l'anno
  - oppure
  - da utenti domiciliati
 secondo un concetto giuridicamente vincolante, approvato dal Municipio in sede di rilascio della licenza edilizia, in conformità delle ulteriori prescrizioni da questi fissate mediante ordinanza.
- c) Sono inoltre ammessi contenuti commerciali o di servizio non molesti, purché
  - funzionalmente legati all'attività turistico-alberghiera,
  - siano ubicati prevalentemente a piano terreno, con possibilità di estenderli al massimo anche al 1. piano dell'edificio, il tutto fino a un massimo del 15% della SUL sfruttata.

I contenuti residenziali esistenti possono essere mantenuti.

Contestualmente a nuovi interventi soggetti a licenza edilizia va realizzata la passeggiata a lago definita dal PP (v. anche art. 6 cpv. 4).



Non è ammessa la formazione di aree di deposito all'aperto.  
Vale il grado di sensibilità II ai rumori.

3. Zona mista speciale a lago

La zona mista speciale a lago riguarda i mappali no. 110, 112p e parti di area demaniale (stato fondiario al 1.1.2013).  
Sono ammessi:

- a) contenuti residenziali-sanitari e turistico-alberghieri;
- nella parte residenziale-sanitaria, fatti salvi eventuali spazi medicalizzati, gli appartamenti vanno occupati quale residenza primaria durante tutto l'anno da persone che fanno capo in forma vincolante a prestazioni di servizio di tipo sanitario e alberghiero (ad es. assistenza sanitaria, cura personale, ristorazione, servizi di pulizia, piccola manutenzione ecc.),
  - nella parte turistico-alberghiera, non sono ammessi contenuti di tipo aparthotel; in questa parte deve esservi realizzata almeno una sala multiuso di utilizzo pubblico di almeno 220 mq (con terrazza fruibile) e relativi servizi come pure un ristorante aperti al pubblico. Altre strutture di servizio della parte residenziale-sanitaria aperte al pubblico sono considerate nella quota turistico-alberghiera. Questi contenuti vanno inseriti di principio a piano terreno e al 1.piano dell'edificazione;
- b) sono inoltre ammessi contenuti commerciali o di servizio non molesti, purché
- funzionalmente legati ai contenuti di cui alla lett. a),
  - siano ubicati prevalentemente a piano terreno, con possibilità di estenderli al massimo anche al 1. piano dell'edificio, il tutto fino a un massimo del 15% della SUL sfruttata.

Contestualmente a nuovi interventi soggetti a licenza edilizia va realizzata la passeggiata a lago definita dal PP.

Non è ammessa la formazione di aree di deposito all'aperto.  
Vale il grado di sensibilità II ai rumori.

4. Zona mista retrostante

Fanno stato le destinazioni e limitazioni d'uso indicate per la zona RI7 (residenziale intensiva) ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 NAPR.

Al fine di assicurare la debita coerenza in relazione alle sinergie auspiccate fra le aree alberghiere in riva al lago e le aree edificabili retrostanti (v. anche possibilità di travaso delle quantità edificatorie ai sensi dell'art. 6 cpv. 3) sono pure consentite le destinazioni ammesse per la zona alberghiera speciale a lago come codificato all'antecedente cpv. 2.

Vale il grado di sensibilità II ai rumori.



### III. INTERVENTI EDILIZI

- Art. 5**
- Definizioni**
1. Linee d'edificazione  
Fa stato l'art. 5 cpv. 3 NAPR.
  2. Contiguità  
Essa indica la possibilità di edificazione lungo le linee di costruzione a confine senza aperture.
  3. Altezza prescritta  
Essa indica l'obbligo di edificazione in altezza fino alla quota o altezza indicata dal piano d'edificabilità no. 232-3. In assenza di controindicazioni di natura urbanistica, il Municipio può ammettere una tolleranza fino a 1 ml sotto il valore dato.
- Art. 6**
- Prescrizioni per gli edifici privati**
1. Volumetrie esistenti
    - 1.1 Nel caso di mantenimento d'uso della situazione vigente (destinazione alberghiera o residenziale), gli edifici possono essere soggetti unicamente a interventi di manutenzione, ristrutturazione o riattazione senza modifiche dell'involucro volumetrico esistente, fatta salva l'eccezione al cpv. 1.2.
    - 1.2 Sul mapp. 362 è ammessa la sopraelevazione di un piano entro i parametri indicati dal piano di edificabilità no. 232-3. In alternativa all'edificazione in loco, una volumetria compensativa potrà essere trasferita al mappale 261 attraverso l'ampliamento della fascia edificabile come precisato dal piano di edificabilità no. 232-3; in tal caso i mapp. 261 e 362 dovranno essere funzionalmente integrati al servizio dell'unica edificazione alberghiera ammessa.
  2. Nuove volumetrie assegnate
    - 2.1 Un ampliamento della volumetria o una riedificazione sono ammessi entro i limiti planovolumetrici precisati dal piano d'edificabilità no. 232-3
    - 2.2 L'intervento deve in particolare contribuire ad una riqualifica urbanistica e architettonica del complesso della riva lago. Per valutare la qualità dell'intervento il Municipio si riserva di far capo ad esperti esterni di sua scelta oltre che alle istanze cantonali competenti.
    - 2.3 In caso di destinazione commerciale di una parte o della totalità del piano terreno (PT), almeno il 10% della superficie edificata va lasciata libera all'accesso pubblico pedonale, e ciò in modo da assicurare la massima trasparenza possibile a PT dalla strada verso il lago.



2.4 E' inoltre ammessa la formazione di un collegamento privato sotterraneo (sotto il livello della strada cantonale) che connetta le edificazioni lungo la riva lago e quelle sulla parte retrostante oltre la strada.

2.5 Prescrizioni particolari:

a) *per il mapp. 106 (in zona alberghiera speciale a lago):* in caso di ampliamento oppure demolizione/ricostruzione che concernono un volume superiore al 40% della volumetria esistente, l'edificazione deve essere strutturata in modo da ottenere 2 corpi edilizi distinti con ciascuno una lunghezza massima della facciata lago di ml 45. E' ammessa la formazione di un corpo di collegamento su tutta l'altezza dell'edificio, a condizione che dalla veduta dal lago sia assicurato un adeguato effetto ottico di scomposizione nel senso suindicato della volumetria massima definita dal piano;

b) *per i mappali no. 110, 112p e parti di area demaniale (in zona mista speciale a lago):* nel caso di formazione di un collegamento ai sensi del cpv. 2.4, sui retrostanti mapp. 126, 127 e 128 è ammesso traslarvi una volumetria corrispondente ad un massimo di 300 mq di SUL, ciò solo se queste superfici assumono anche funzioni strettamente al servizio di una delle destinazioni insediate sul fronte lago.

3. Nuove volumetrie nella zona mista retrostante

3.1 Sono ammesse nuove volumetrie e demolizioni nel rispetto delle linee di edificazione indicate e delle distanze da confine ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 NAPR.

3.2 Quali parametri edilizi fanno stato quelli vigenti per le zona RI7 (residenziale intensiva) ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 NAPR. E' inoltre ammesso un travaso di quantità edificatorie dai fondi antistanti in riva lago segnatamente dal mapp. 106 sui mapp. 118 e 340 (stato dei fondi al 1.1.2013) in corrispondenza delle volumetrie non sfruttate ai sensi di quanto ammesso dal cpv. 2.1, ciò comunque non oltre un massimo di 1/3 della volumetria ammessa sul fronte riva lago e a condizione di proporre un inserimento urbanistico con relativo impatto volumetrico adeguato al contesto della riva lago.

3.3 In particolare per quanto attiene gli aspetti urbanistici e architettonici fa stato per analogia il cpv. 2.2.





4. Passeggiata lungo lago
- 4.1 In caso di demolizione e ricostruzione ai sensi del cpv. 2, con riferimento all'art. 10, va inserita a carico dell'istante una passeggiata pubblica a diretto contatto con il lago. Lo stesso vale in caso di interventi di ristrutturazione importanti ai sensi del cpv. 1 (indicativamente concernenti oltre 1/3 ca. delle volumetrie esistenti).
- 4.2 Il Comune si riserva la possibilità di realizzazione anticipata in proprio. Dal momento in cui si concretizzano le condizioni di cui al cpv. 4.1, i costi di tali interventi, sulla relativa proprietà o prospicienti alla stessa, verranno posti a carico dell'istante.
- 4.3 La formazione di nuovi tratti di passeggiata a lago sui fronti di proprietà privata ai mapp. 106, 110 e 112 deve conformarsi al concetto e alle caratteristiche di arredo di cui all'art. 10 cpv. 2. Eventuali parti semi-coperte non possono essere prevalenti e al massimo occupare la metà del calibro previsto. Il Municipio può definire condizioni particolari d'esecuzione nel caso in cui la realizzazione di tale passeggiata alla quota di riferimento indicativa della stradale cantonale risulti manifestamente conflittuale con le strutture turistico-alberghiere previste dal PP.

5. Standard energetico

In caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni o riattazioni rilevanti è prescritto il rispetto di uno standard energetico elevato corrispondente almeno a Minergie o alla classe BB o superiore in base al relativo Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE).

**Art. 7**

**Prescrizioni per gli edifici e attrezzature pubblici**

1. Oggetto AP-EP 9 (Luogo d'incontro multiusi a lago)  
Non sono ammesse edificazioni, salvo l'installazione di strutture mobili o semifisse di carattere stagionale o piccole strutture di servizio funzionali alla destinazione di zona.  
Casi speciali  
*Edificio da salvaguardare (imbarcadero al mapp. 39)*  
sono ammessi interventi di manutenzione, riattazione, ristrutturazione e trasformazione, purché risultino compatibili con la valorizzazione delle volumetrie preesistenti e/o originarie e rispettosi delle caratteristiche formali intrinseche dell'edificio.
2. Oggetto AP-EP 10 (Giardino pubblico e passeggiata lungo lago)  
Non sono ammesse edificazioni, salvo l'installazione di strutture mobili o semifisse di carattere stagionale o piccole strutture di servizio funzionali alla destinazione di zona.  
Per l'inserimento della passeggiata a lago vale l'art. 10; per l'arredo delle diverse aree del giardino vale l'art. 12.



3. Oggetto AP-EP 11 (Centro portuale, piscina comunale, bagno pubblico, attività sportive, spazi commerciali e spazi socio-aggregativi)

*Nuovo complesso multiusi al mapp. 262 e 263p*

il volume edificabile è definito dalle linee di edificazione e dall'altezza massima indicata sul piano d'edificabilità no. 232-3.; fa stato un l.e. massimo di 5.0. Rispetto al mapp. 261, in assenza di contiguità, va rispettata una distanza minima da confine di ml 5.00.

*Porto barche*

per la sua realizzazione, oltre al rispetto delle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia, va posta particolare attenzione all'espressione e alla qualità architettonica del progetto, e questo sia per le parti in acqua che per le parti a terra. L'insieme deve inoltre integrarsi in maniera armonica nel paesaggio del golfo di Lugano alle diverse scale.

4. Oggetto AP-EP 23 (Autosilo Conca d'Oro)

*P coperto al mapp.269*

il volume edificabile è definito dalle linee di edificazione, e dall'altezza massima indicate sul Piano di edificabilità no. 232-3. Nell'autosilo possono essere inserite piccole attività al servizio degli utenti.

## Art. 8

### Tetti

1. I tetti sono da eseguire di principio in forma piana. Fanno eccezione gli edifici e strutture leggere pubblici (una diversa soluzione potrà scaturire da un concorso o dalla progettazione di dettaglio).
2. Sui tetti piani è ammessa la creazione di corpi tecnici che si elevano ad una quota massima di ml 3.50 oltre a quella concessa dal PP, ciò per una superficie complessiva del 10% dell'edificio realizzato.
3. I tetti piani principali sono da considerare quali elementi architettonici ed essere adeguatamente risolti e disegnati, anche tramite la formazione di spazi attrezzati, di terrazzi o giardini pensili.



## IV. PRESCRIZIONI D'ARREDO

### Art. 9

#### Riassetto della riva lago: principi

1. Il riassetto della riva lago comprende l'ampio spazio fra la strada cantonale e il lago (descritto dal piano paesaggio e arredo no. 232-2); esso ha lo scopo di ridisegnare, riorganizzare ed estendere la superficie da destinare a giardini e funzioni pubblici, e mira a valorizzare il fronte lago. Tale riassetto deve basarsi su un progetto di arredo e di fruizione unitario e lineare allestito dal Comune in considerazione dei principi contenuti negli articoli da 10 a 12. Eventuali ulteriori sistemazioni d'arredo di dettaglio - relative a rive, giardini, piazze, superfici di circolazione pedonale, ecc. e alle rispettive superfici di contorno – devono rispettare suddetto progetto.
2. Il piano destinazioni e traffico no. 232-1 riporta il limite attuale della riva sistemata e il nuovo limite massimo indicativo della riva che potrà essere ottenuto in applicazione dell'art. 18 della Legge sulla protezione delle rive dei laghi (del 20.11.1961). Il tipo e il carattere della nuova sistemazione (pensilina aggettante, pontile, nuovo muro di contenimento e di sostegno, riva a gradoni, riva naturale ecc.) saranno definiti nell'ambito del progetto di cui al cpv.1.
3. La ridelimitazione dello spazio fra le due linee di cui al cpv. 2 è subordinata ad approvazione dell'autorità cantonale ai sensi della Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.
4. Di principio la quota di sistemazione delle superfici delle aree pubbliche (oggetti AP no. 9 e 10) deve indicativamente corrispondere alle quote di riferimento per tipo di copertura stabilite nel piano paesaggio e arredo no. 232-2.

### Art. 10

#### Passeggiata lungo lago

1. Il vincolo di passeggiata lungo lago ha lo scopo di garantire la pubblica fruizione della riva e la continuità del suo percorso.
2. Nella sistemazione di dettaglio va rispettato il principio secondo il quale il percorso deve essere sistemato lungo il perimetro esterno della riva con affaccio il più possibile diretto sul lago. Il progetto di arredo deve marcare un concetto d'insieme e di continuità della passeggiata in connessione con gli spazi e elementi collettivi qualificanti (luogo d'incontro multi-usi a lago, giardini, filare alberato ecc.). Il percorso deve presentare un calibro adeguato, di regola almeno 3 ml.
3. L'arredo deve tenere conto anche delle caratteristiche delle aree adiacenti (edificate o aperte). Il tratto di passeggiata fra la strada e il retro dei mapp. 106, 110 e 112 deve essere sistemato con alberature d'arredo allo scopo di marcare l'elemento di collegamento fra i giardini pubblici.



- Art. 11**  
**Luogo d'incontro multiusi a lago**
1. In quanto luogo socio-aggregativo multifunzionale, esso deve essere adeguatamente sistemato come area di svago e per poter accogliere le manifestazioni di vario genere e forma. Il concetto d'arredo deve essere inoltre riferito anche alla sua funzione rappresentativa quale luogo di identificazione del Comune. Il progetto di arredo va sviluppato in forma integrata includendo questo spazio, gli adiacenti imbarcadero, il giardino pubblico e l'area stradale retrostante fino al limite del perimetro del PP.
  2. La sistemazione deve rimanere di tipo misto, prevalentemente con arredo a verde. La scelta e l'ubicazione degli elementi d'arredo (alberature, strutture mobili per manifestazioni, panchine, illuminazione, sistemazione della riva ev. a gradoni ecc.) deve scaturire dal progetto complessivo di arredo ai sensi dell'art. 9. La vista diretta sul lago deve essere salvaguardata e, allo scopo di sottolineare la relazione fra il centro del Comune e la riva lago, la sistemazione di dettaglio deve marcare i punti di attraversamento con uno specifico arredo (estensione della pavimentazione della piattaforma sul campo stradale, illuminazione ecc.).
- Art. 12**  
**Giardini e terrazze pubblici**
1. Di principio nei giardini e terrazze pubblici deve essere garantita un'ampia fruizione alle diverse categorie di utenti (bambini, famiglie, giovani, adulti, anziani, gruppi, ...). Le superfici devono essere adeguatamente modulate in spazi per lo svago, il riposo, le attività ricreative e ludiche.
  2. I giardini pubblici vanno arredati prevalentemente a verde, quali parti di un concetto d'insieme e di continuità che deve caratterizzare la passeggiata a lago.
- Art. 13**  
**Aree a verde private**
1. Sono indicate nel piano paesaggio e arredo no. 232-2.
  2. L'arredo a verde va realizzato su ampia parte delle aree private delimitate (sono riservati ev. camminamenti pedonali e simili arredati non a verde con materiali che valorizzano al contesto) e va curato particolarmente verso gli spazi pubblici di riferimento. Le parti entro le "aree di potenziale edificazione" che non risultano occupate da edifici (esistenti o futuri) vanno considerate quali "aree a verde private".



## V. ALTRE PRESCRIZIONI

- Art. 14**  
**Strade**
1. Le gerarchie stradali sono segnalate a titolo indicativo, in quanto fa stato il Piano del traffico del PR generale.
  2. Per i calibri stradali e per le prescrizioni d'arredo fa stato il PPRL.
- Art. 15**  
**Posteggi**
1. Il PPRL prevede la realizzazione di un posteggio pubblico coperto nei pressi del nuovo Centro balneare e portuale (capienza fino a 200 posti auto). In merito fa stato l'art. 40 NAPR.
  2. Per le destinazioni private fa stato l'obbligo di realizzazione di posteggi ai sensi dell'art 41 NAPR e del Rcgp (Regolamento cantonale posteggi privati).
  3. Nuovi posteggi al servizio dei mapp. 106, 110, 112, 362 e 261 non possono essere realizzati su questi fondi; la copertura di questo fabbisogno va riportata eccezionalmente su zone edificabili retrostanti oppure, in caso d'impossibilità, in autosili comunali alle condizioni stabilite dalla relativa Ordinanza.
- Art. 16**  
**Strutture d'attracco e di sosta**
- Il piano destinazioni e traffico prevede:
1. la modifica dell'imbarcadero tramite la formazione di un nuovo pontile di ca. 30 ml di lunghezza dalla riva;
  2. la realizzazione di un nuovo porto avente una capienza fino a a un massimo di 100 posti barca;
  3. il mantenimento dei posti barca privati ai mapp. 260 sub F e in affaccio sui mapp. 362 e 261, fatta salva la loro conformità con la legislazione vigente;
  4. l'eliminazione delle strutture di attracco indicate dal piano e di tutte le boe a lago.
  5. I punti d'attracco delle barche segnalati sul Piano delle destinazioni e traffico sono destinati ad acconsentire un attracco temporaneo di piccoli natanti al servizio delle rispettive zone edificabili (barche, motoscafi e simili); le strutture necessarie, fino a un massimo di 3-5 posti barca, devono essere modeste e ben integrate nel contesto lacustre.
  6. In corrispondenza del luogo d'incontro multi-usi a lago, il vecchio porticciolo può essere adibito alla sosta temporanea oppure al servizio turistico stagionale di piccoli natanti turistici.
- Art. 17**  
**Approvvigionamenti**
- Per quanto non specificato dal PPRL fanno stato le NAPR come pure il Piano dei servizi tecnologici del PR generale.



## PPRL PARADISO - NORME D'ATTUAZIONE

**Art. 18** Fanno stato le prescrizioni degli art. 41b ss. OPAC inerenti allo spazio riservato alle acque.

### **Zona di protezione delle acque superficiali**

**Art. 19** Fa stato l'art. 48 NAPR.

### **Deroghe**

**Art. 20** Il PPRL entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

### **Entrata in vigore**

1. Versione: agosto 2006
2. Versione: dicembre 2006-gennaio 2007
3. Versione: marzo 2007
4. Versione: agosto 2007
5. Versione: novembre 2007
6. Versione: dicembre 2007
7. Versione: novembre 2009-aprile 2010
8. Versione: marzo-agosto 2011
9. Versione: giugno-luglio 2012
10. Versione: 26 ottobre 2012
11. Versione: 22 febbraio 2013
12. Versione: 17-29 aprile 2013
13. Versione: 26 settembre 2013

232-NAPPRL\_1309-MM

FBP/FP/ar





**architettura  
urbanistica  
territorio  
economia**

tel +41 91 825 82 21  
fax +41 91 825 82 22

ch-6780 airolo - via stazione /cp 01  
ch-6501 bellinzona - viale stazione 9 /cp 2150

info@studiohabitat.ch  
www.studiohabitat.ch



## NORME D'ATTUAZIONE DEL PPRL DI PARADISO

Richiesta formale del Municipio al DT per EP	il 1.7.2008
Esame preliminare del Dipartimento del territorio	del 12.3.2009
Informazione pubblica	dal 28.4 al 28.5.2010
Approvazione intermedia del Municipio	il 22.4.2013
Complemento Esame preliminare del DT	il 19.7 .2013
Informazione pubblica	dal 10.9 al 24.9.2013
Proposte dal Municipio con MM n. . . . .	il
Adottate dal Consiglio Comunale	il
Approvate dal Consiglio di Stato con ris. no.	il

**francesca pedrina**  
architetto ethz reg-a sia otia  
pianificatrice ethz-nds reg-a fsu

**fabio pedrina**  
economista lic. oec publ.  
pianificatore ethz-nds reg-a fsu